REGOLAMENTO (CEE) N. 772/82 DELLA COMMISSIONE

del 1° aprile 1982

che modifica il regolamento (CEE) n. 210/69, relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 28,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1269/79 del Consiglio [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 854/81 [3], prevede la concessione di un aiuto generale per aumentare il consumo di burro; che, inoltre, il regolamento (CEE) n. 210/69 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2731/81 [5], non prevede alcuna comunicazione per quanto riguarda i quantitativi di burro che sono stati oggetto di una sovvenzione al consumo; che è risultato necessario che la Commissione abbia a sua disposizione tali informazioni per valutare l'efficacia della misura e per seguire l'evoluzione del mercato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 210/69 è inserito il seguente articolo 4 bis:

« *Articolo 4 bis*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il decimo giorno di ciascun mese per il mese precedente, per quanto riguarda gli aiuti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68, le qualità di burro per le quali è stato concesso un aiuto in conformità del regolamento (CEE) n. 1269/79 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

L'articolo 1 si applica a decorrere dal 1° maggio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 8.
(3) GU n. L 90 del 4. 4. 1981, pag. 14.
(4) GU n. L 28 del 5. 2. 1969, pag. 1.
(5) GU n. L 272 del 26. 9. 1981, pag. 34.